



Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Estensione delle disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

1.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- b) credito d'imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e successive modificazioni;
- c) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 115 del 2022;

- d) credito d'imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 115 del 2022;
- e) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 115 del 2022;
- f) credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022.

1.2. In alternativa all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e dagli articoli 6 e 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022. Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

2. Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta

2.1. La cessione è comunicata all'Agenzia delle entrate dal 6 ottobre 2022 al:

- a) 21 dicembre 2022, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f);
- b) 22 marzo 2023, per gli altri crediti d'imposta di cui al punto 1.1.

3. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

3.1. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

- a) 31 dicembre 2022, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f);
- b) 31 marzo 2023, per gli altri crediti d'imposta di cui al punto 1.1.

3.2. Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

4. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati

4.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1 del presente provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all'Agenzia delle entrate entro gli stessi termini di cui al punto 2.1 del presente provvedimento.

5. Approvazione del nuovo modello di comunicazione della cessione e delle relative istruzioni e specifiche tecniche

5.1. Ai fini della comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d'imposta di cui al provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e al punto 1.1 del presente provvedimento, sono approvati le nuove versioni del “*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, allegati al presente provvedimento.

Motivazioni

Il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti. Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

- 1) credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l'attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;

- 2) credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
- 3) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
- 4) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
- 5) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
- 6) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d'imposta di cui ai punti 1 e 6 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d'imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023. In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini;

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

- si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
- le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il presente provvedimento le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il presente provvedimento sono approvate le nuove versioni del "*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Riferimenti normativi

a) *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Regolamento (UE) 2016/679;

Articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Articolo 3-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

Articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 ottobre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente